



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 2033**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MARCO PEDRAZZOLI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 come successivamente modificato e integrato (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13191 del 10 luglio 2001 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Marco Pedrazzoli, nato a Reggio Emilia (RE), il 25 gennaio 1971;

VISTA la nota del 7 giugno 2021 (prot. n. 40927 del 9 giugno 2021), con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Marco Pedrazzoli nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 14 ottobre 2021 (prot. n. 68904/21), 4 novembre 2021 (prot. n. 73896/21), 25 novembre 2021 (prot. n. 78997 del 29 novembre 2021) e 25 febbraio 2022 (prot. n. 14591 del 28 febbraio 2022), con le quali il predetto Intermediario trasmetteva ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTA la nota del 5 aprile 2022 (prot. n. 23807/22), notificata al consulente in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Marco Pedrazzoli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per aver trasmesso ai clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero e non aver rispettato la normativa interna dell'Intermediario che gli ha conferito l'incarico;

RILEVATO che, con note del 21 aprile 2022 (prot. nn. 27905 e 27907 di pari data), è stata formulata, nell'interesse del Sig. Marco Pedrazzoli, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 29 aprile 2022 (prot. nn. 29429 e 29432 di pari data), successivamente seguite dalla comunicazione del 16 maggio 2022 (prot. n. 33026 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 13 maggio 2022 (prot. n. 32724 di pari data) nell'interesse del Sig. Marco Pedrazzoli;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 23 settembre 2022 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 60179/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Marco Pedrazzoli e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Marco Pedrazzoli, con nota del 21 ottobre 2022 (prot. n. 66749 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 5 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione e trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non corrispondenti al vero;
- per la violazione relativa all'inosservanza della normativa interna dell'Intermediario mandante *ex art.* 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità che, nella fattispecie in esame, risulta di non particolare rilevanza nonché subvalente rispetto agli ulteriori profili di illegittimità riscontrati;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, alla luce delle seguenti circostanze:
  - la trasmissione di documentazione recante informazioni non rispondenti al vero risulta essere stata posta in essere nei confronti di un unico nucleo familiare;
  - la condotta in esame ha spiegato un contenuto effetto decettivo nei confronti dei clienti, dal momento che nel termine di circa un mese il consulente ha confessato agli stessi il falso documento da esso predisposto;
  - tale condotta non ha realizzato alcun vantaggio economico personale diretto per il consulente, né risulta aver arrecato pregiudizi di natura patrimoniale alla clientela, la quale ha conseguito significative plusvalenze dagli investimenti in essere;
  - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta alcun precedente a suo carico;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la condotta relativa alla trasmissione di false informazioni risulta compiuta deliberatamente dal consulente, il quale, tuttavia, nel ricostruire le proprie responsabilità ha tenuto un atteggiamento ampiamente trasparente e collaborativo nel corso dell'audit e del presente procedimento. Va inoltre considerato che il consulente ha provveduto in modo autonomo a rimuovere gli effetti ingannevoli generati dalla propria condotta, rettificando al cliente le false informazioni inizialmente trasmesse e consentendo in tal modo all'Intermediario di svolgere i propri accertamenti sulla vicenda;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Marco Pedrazzoli, nato a Reggio Emilia (RE) il 25 gennaio 1971, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Mauro Maria Marino